ALLEGATO A

Attrezzi consentiti o vietati per la pesca – modalità d'uso

A) Attrezzi consentiti

- 1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, con lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.
- 2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.
- 3. Le province possono, inoltre, consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:
 - a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;
 - b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;
 - c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;
 - d) rezzaglio, con diametro massimo di apertura delle reti metri 6 e lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.
- 4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valsesiana, moschera) è consentito, al massimo, l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.
- 5. La pesca con ciambella.
- 6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela diverso dalla ciambella è consentita esclusivamente nelle acque indicate dalla carta ittica regionale.
- 7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.
- 8. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle province per gli scopi di seguito elencati:
 - a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;
 - b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia, in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 18;
 - c) controllo delle specie invadenti.
- 9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere, altresì, subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.

B) Attrezzi vietati

- 1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al <u>r.d. 1604/1931</u>, in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:
 - a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue;
 - b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle province;

- c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";
- d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b);
- e) la pesca con le mani;
- f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;
- g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;
- h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;
- i) la pesca a strappo;
- j) la pesca subacquea;
- k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;
- l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione di dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;
- m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l'inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate) od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;
- n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella e dei casi previsti alla lettera A, punto 6;
- o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;
- p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.
- 2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui al presente allegato.

C) Misure minime

Cheppia	cm. 40		
Alosa fallax nilotica			
Trota europea (Fario) Salmo trutta trutta	cm. 20		
Trota macrostigma Salmo trutta macrostigma compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)		
Trota marmorata Salmo trutta marmoratus compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)		
Trota iridea (compresi ibridi) Oncorhyncus mykiss	cm. 20		
Salmerino di torrente (compresi ibridi)	cm. 22		

Salvelinus fontinalis	
Sarremus Johnmus	
Temolo Thymallus thymallus	cm. 30
Carpa erbivora o Amur Ctenopharyngodon idella	cm. 35
Carpa argentata (Temolo russo) Hipophtalmichthys nobilis	cm. 35
Carpa macrocefala Hipophtalmichthys molitrix	cm. 35
Vairone Leuciscus souffia muticellus	cm. 12
Mugilidi e cefali Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	cm. 20
Luccio Exos lucius	cm. 50
Cavedano Leuciscus cephalus	cm. 20
Tinca Tinca tinca	cm. 20
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	cm. 30
Barbo canino Barbus meridionalis	cm. 20
Persico reale Perca fluviatilis	cm. 20
Persico trota Micropterus salmoides	cm. 25
Anguilla Anguilla anguilla	cm. 40
Carpa (tutte le forme e varietà) Cyprinus carpio	cm. 35
Rovella Rutilus rubilio	tutela integrale

Lasca	cm. 15
Chondrostoma genei	
Gobione	cm. 12
Gobio gobio	CIII. 12
Triotto	cm. 12
Rutilus erythrophthalmus	
Scardola	cm. 20
Scardinius scardata	
Tutte le altre specie	cm. 7 ad eccezione delle specie marine rinvenibili nelle
	acque interne, le cui taglie minime siano fissate da norme specifiche.

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnico-consultiva regionale.

D) Periodi di divieto

Cheppia	1° aprile	30 maggio
Alosa fallax nilotica		
Trote europee del genere	tramonto della prima	un'ora prima dell'alba dell'ultima
Salmo	domenica di ottobre	domenica di febbraio
Temolo	seconda domenica di	prima domenica di maggio
Thymallus thymallus	settembre	
Luccio	1° febbraio	15 aprile
Exos lucius		
Tinca	15 aprile	15 giugno
Tinca tinca		
Carpa (tutte le forme e	15 aprile	15 giugno
varietà)		
Cyprinus carpio		
Carpa argentata(Temolo	15 aprile	15 giugno
russo)		
Hipophtalmichthys		
nobilis		
Carpa macrocefala	15 aprile	15 giugno
Hipophtalmichthys		
molitrix		
Vairone	15 aprile	15 giugno
Leuciscus souffia		
muticellus		
Persico reale	15 aprile	15 giugno
Perca fluviatilis		
Persico trota	15 aprile	15 giugno
Micropterus salmoides		

Lasca	15 aprile	30 giugno
Chondrostoma genei		
Cobite	1 aprile	31 luglio
Cobitis tenia bilineata		
Barbo	1 aprile	30 giugno
Barbus plebejus		
Barbo canino	1 aprile	30 giugno
Barbus meridionalis		
Gobione	15 aprile	15 giugno
Gobio gobio		
Triotto	1 maggio	30 giugno
Rutilus erythrophthalmus		
Scardola	1 maggio	15 luglio
Scardinius scardata		

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l'innalzamento delle misure minime e l'estensione dei divieti di cui alla presente allegato.